

SENT.N. 238/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del cons.

Anna Bombino,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n.

76913 del registro di segreteria, proposto dalla

sig.ra xx (C.F.: omissis) nata

a omissis l' omissis e residente in omissis, Via omissis,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Giorgio Seminara ed Elisabetta Castilletti, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dei

predetti in Siracusa v.le S. Panagia n. 90;

CONTRO

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale INPS —

Direzione Centrale Pensioni, via Ciriaco De Gallo, 21,

Roma, in persona del Dirigente pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avv. Mangiapane Filippo

dell'avvocatura interna e con esso domiciliato in

Roma alla via C. Beccaria n. 29;

Uditi alla udienza pubblica del 22 maggio 2024, con
l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,
il relatore cons. Anna Bombino, l'avv. Andreea Botta
per l'INPS; non rappresentato la ricorrente;
Visto il ricorso e tutti i documenti di causa;
Ritenuto in

FATO

1. La ricorrente ha evocato in giudizio l'Istituto
previdenziale chiedendo: "a) in via principale,
accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto
al ripristino sulla pensione mensile della
perequazione illegittimamente ridotta per gli anni
2022-2023-2024, con conseguente restituzione degli
arretrati dalle singole scadenze, oltre interessi
legali fino all'effettivo soddisfo;
b) in via subordinata, sospendere il giudizio e
rinviare gli atti alla Corte Costituzionale per
accertare e dichiarare, per i profili precedentemente
illustrati, l'illegittimità costituzionale del co.
235 dell'art. 1 della L. n. 197/2022, per violazione
degli artt. 3, 36, 38 e 136 della Costituzione;
c) in ogni caso, previa rimessione degli atti del
presente giudizio alla Corte Costituzionale per
l'esame della questione di legittimità costituzionale

del comma 235 dell'art. 1 della L. n. 197/2022, per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 136 della Costituzione, dichiararsi l'illegittimità della rimodulazione della perequazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2022-2023-2024 in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 235, della L. n. 197/2022 e, per l'effetto, condannare l'Istituto resistente a liquidare in favore dell'odierno ricorrente il trattamento pensionistico perequato ed a corrispondergli i relativi ratei maturati e non percepiti e/o percipiendi maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari".

2. In premessa, la ricorrente ha evidenziato di essere titolare del trattamento pensionistico superiore a otto volte il minimo INPS (categoria VOCTPS, numero pensione 50636083), ovvero di importo superiore ad € 3.152,29 lordi, inciso in forza dell'art. 1, comma 235, L. n. 197/2022, nel solco delle precedenti

previsioni (art. 1, co. 261, L. n. 145/2018 e L. n. 388/2000), con una forte penalizzazione a carico dei trattamenti di maggior importo.

La richiesta di rideterminazione della pensione per gli anni 2022, 2023 e 2024, non ha avuto alcun riscontro da parte dell'Istituto previdenziale.

3. In punto di diritto, ha ricostruito la disciplina relativa all'istituto della perequazione sfociata in ultimo nella legge n. 197/2022, e richiamati gli interventi della Corte costituzionale in materia. Ha quindi sostenuto che la norma de qua sarebbe costituzionalmente illegittima, perché in contrasto con gli artt. 136 (efficacia delle sentenze della Corte), 36 (diritto alla giusta retribuzione) e 38 della Carta fondamentale (adeguatezza della pensione).

Il meccanismo di perequazione automatica costituirebbe l'unica forma di adeguamento delle pensioni all'aumento del costo della vita, soprattutto nei periodi caratterizzati da un'inflazione consistente. -Già con l'art 69 della legge n. 388/2000, l'indice di rivalutazione automatica era stato ridotto al 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi fra

tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, ed al 75% per quelle di ammontare superiore a cinque volte. Analogamente, il D. L. n. 201/2011 aveva introdotto un blocco temporaneo, per il biennio 2012 – 2013, dell'indicizzazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo, poi rimodulato dal D. L. n. 65/2015 in ottemperanza ai rilievi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 (con la rivalutazione parziale degli assegni inferiori a sei volte il trattamento minimo e con la conferma del blocco totale di quelli superiori). Successivamente, la legge n. 147/2013 aveva abbandonato i criteri di progressività, sostituendo la perequazione per scaglioni con quella per fasce o classi di importo e addivenendo, in tal modo, ad una rivalutazione unica da applicare sull'importo complessivo della pensione; inoltre, aveva previsto indici di perequazione meno favorevoli per i trattamenti superiori a tre volte il trattamento minimo. Il meccanismo era stato esteso agli anni 2017 e 2018 (art. 1, comma 286, della legge n. 208/2015), per poi rimanere in vigore fino al 31.12.2021. In questo quadro, il comma 261 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 aveva poi disposto, per le

pensioni superiori a centomila euro annui lordi, sia un contributo di solidarietà per cinque anni (2019 – 2023), sia una modifica peggiorativa del meccanismo perequativo per tre anni (2019 – 2021). La norma è stata però dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 234 del 2020, nella parte in cui prevedeva la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati “per la durata di cinque anni”, invece che per il più limitato orizzonte triennale della manovra di finanza pubblica, con la conseguenza che il prelievo del contributo di solidarietà è cessato al 31.12.2021. Dal 1° gennaio 2022, dopo oltre un decennio di penalizzazione dei trattamenti pensionistici più elevati, si era così tornati al sistema previsto dalla legge n. 388/2000, id est alla rivalutazione percentuale per fasce di importo (del 100%, del 90% e del 75%, per i trattamenti pari rispettivamente a 4, 5 e oltre 5 volte il minimo INPS). Dopo un solo anno, però, già la legge n. 197/2022 ha reintrodotto, per il biennio 2023 – 2024, la rivalutazione sull’importo complessivo del trattamento, abolendo le tre fasce ed introducendo un nuovo sistema di calcolo. Nello specifico, è stata ridotta

progressivamente l'indicizzazione dei trattamenti superiori a 4 volte il minimo INPS, con un'articolazione in sei fasce, che nel caso della ricorrente comporterebbe una perequazione limitata al 47%. A parere dei procuratori, quest'ultimo intervento legislativo costituirebbe l'ennesimo atto di una sequenza ininterrotta di provvedimenti che, con modalità diverse, avrebbero sistematicamente compresso o escluso la perequazione dei trattamenti pensionistici di maggior importo già a far data dal lontano anno 2012, dunque per oltre un decennio. La norma, censurata in questa sede, si porrebbe in contrasto con diversi parametri fondamentali. In primo luogo, infatti, essa si porrebbe in conflitto con il giudicato costituzionale, atteso che la sentenza della Corte n. 234/2020, nel limitare ad un triennio l'efficacia temporale del contributo di solidarietà, avrebbe stabilito un parametro di valutazione della legittimità delle norme di limitazione delle rivalutazioni, impedendone l'operatività per periodi più lunghi; di contro, la legge n. 197/2022 imporrebbe un ennesimo sacrificio, portando di fatto ad undici anni il periodo complessivo di limitazione del meccanismo di

perequazione. Sarebbe stata così introdotta una disciplina tale da perseguire e raggiungere, “anche se indirettamente”, esiti corrispondenti a quelli vietati dalla sentenza n. 234/2020, anche a causa dell’effetto “trascinamento” previsto dal nuovo meccanismo rivalutativo, che si rivelerebbe ancor più penalizzante. Infatti, mentre dopo la cessazione del vecchio contributo di solidarietà il trattamento pensionistico sarebbe ritornato alla sua entità originaria, con la nuova normativa, invece, dopo il periodo triennale di applicazione, la valorizzazione automatica verrebbe ripristinata non in toto, ma con riferimento ad un importo della pensione privo dell’incremento che si sarebbe prodotto in questo triennio, così di fatto pregiudicando i pensionati a tempo indefinito. In secondo luogo, la norma contrasterebbe con gli artt. 36, comma 1, e 38, comma 2, della Costituzione.

Come è noto, la perequazione automatica avrebbe l’obiettivo di proteggere le pensioni dall’erosione del potere di acquisto dovuta all’inflazione, in ossequio al criterio di adeguatezza di cui al comma 2 dell’art. 39 della Carta costituzionale, strettamente collegato al connesso principio di

sufficienza della retribuzione (applicabile anche alle pensioni, considerate per l'appunto dalla stessa giurisprudenza costituzionale come una sorta di retribuzione differita). In quest'ottica, il legislatore sarebbe tenuto ad individuare dei meccanismi tali da assicurare la perdurante adeguatezza delle pensioni all'incremento del costo della vita, oltre che a scongiurare "un non sopportabile scostamento fra l'andamento delle pensioni e delle retribuzioni, non potendo mai elidere il limite della ragionevolezza" (Corte cost., sentt. nn. 226/93, 316/2010 e 70/2015). Di contro, negli ultimi anni, si sarebbe verificata una progressiva erosione del potere di acquisto delle pensioni, sia medio – alte che medio – basse, atteso che l'indicizzazione sarebbe stata riconfigurata 7 di volta in volta dal legislatore come parziale e distinta per fasce. Pertanto, l'ulteriore penalizzazione introdotta con la legge n. 197/2022 travalicherebbe i limiti della ragionevolezza, dell'adeguatezza e della proporzionalità, anche tenendo conto da un lato del livello attuale dell'inflazione, dall'altro della mancanza di un meccanismo di recupero per il futuro, che renderebbe

come definitiva e perdurante a tempo indefinito la perdita del potere di acquisto, configurando così un sacrificio patrimoniale permanente. Un ultimo profilo di illegittimità atterrebbe al contrasto della norma de qua con il combinato disposto degli artt. 36, 38 e 3 della Costituzione. Infatti, la mancata rivalutazione, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altererebbe i principi di eguaglianza e ragionevolezza, causando un'irrazionale discriminazione in danno dei pensionati. La proporzionalità e l'adeguatezza, infatti, non dovrebbero sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma dovrebbero essere costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta, con la conseguente necessità di un costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo. La legge n. 197/2022, nell'operare l'ennesima limitazione all'adeguamento del trattamento pensionistico, avrebbe invece messo in atto un'azione redistributiva vera e propria che, anziché colpire tutti i redditi

personali globalmente considerati per intervenire in favore delle pensioni integrate al minimo, si sarebbe limitata a colpire il reddito 8 pensionistico individuale, introducendo di fatto una vera e propria “patrimoniale” sulle pensioni medio – alte, senza nemmeno rispettare i criteri di generalità e proporzionalità tipici del prelievo tributario, in nome di non meglio specificate esigenze finanziarie.

Per queste ragioni, nell’ipotesi in cui il tenore della norma non consenta di riconoscere una più adeguata rivalutazione del proprio trattamento pensionistico, la ricorrente ha insistito per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e per la sospensione del giudizio.

Con memoria depositata il 6 maggio 2024 l’INPS si è costituito in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza delle avverse domande e della connessa questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente.

Ha eccepito e dedotto: -il difetto di giurisdizione di questa corte ove si ritenesse la natura tributaria del prelievo in favore delle Commissioni tributarie regionali;

-in via subordinate, la carenza di legittimazione

passiva dell'Inps sulla domanda di condanna alla restituzione di quanto versato e di litisconsorzio necessario con necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non evocata in giudizio; l'ente non può essere destinatario della richiesta di restituzione delle somme avendole trattenute per conto dell'erario;

-quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale della norma, ha richiamato le argomentazioni contenute nella sentenza n. 64/2020 della Corte dei Conti sez. Lombardia che ha confutato analoghe questioni di legittimità costituzionali prospettate dalle parti ricorrent in fattispecie analoga,

La sentenza ha illustrato le argomentazioni della giurisprudenza costituzionale in ordine all'ampio margine di discrezionalità di cui il legislatore dispone nell'individuazione delle modalità di attuazione e dei coefficienti di perequazione in considerazione "delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona" (Corte cost. n. 316/2010 e n. 234/2020), e ritenute ragionevoli le scelte del legislatore di un "progetto

di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell'art. 3 co. 2 Cost.”(Corte cost. sentenza n. 70/2015).

Anche la legge di bilancio 2023 opera attraverso una limitazione graduale e proporzionata della perequazione automatica annuale che tenga conto del cd. Dato quantitativo che permette di differenziare le limitazioni in base all'importo dei trattamenti di quiescenza dal quale dipende, altresì, un diverso margine di resistenza al fenomeno inflazionistico di erosione della capacità di acquisto. (Corte cost. sent. n. 234/2020).

Gli interventi di carattere previdenziale descritti nella relazione al disegno di legge di bilancio 2022-2024 dimostrano che il raffreddamento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di elevato importo è stato disposto con una finalità “endoprevidenziale” di concorso agli oneri di finanziamento di un più agevole pensionamento anticipato, considerato funzionale al ricambio generazionale dei lavoratori attivi,

A tali considerazioni la difesa erariale ha aggiunto pure che la norma censurata è modellata ed ispirata all'analogia disposizione recata dall'art. 1, comma

483 della L. 147/ 2013, ritenuta legittima dalla Consulta nella sentenza n. 173 del 2016 ed in quella prevista dall'art 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anch'essa, ritenuta legittima dalla Consulta nella già citata sentenza la sentenza n. 234 del 2020.

Ha ritenuto quindi la disposizione de qua conforme ai principi costituzionali avendo il Legislatore salvaguardato l'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata intervenendo in modo progressivo su fasce di importo in modo da sacrificare irragionevolmente i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati sui parametri costituzionali di la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.).

L'intervento perequativo appare altresì rispettoso del principio del pareggio di bilancio, recepito nell'art. 81 della Costituzionale, non frustando

l'affidamento dei soggetti nella sicurezza giuridica
riposto sulla normativa vigente.

-infine ha eccepito il divieto di cumulo di interessi
e rivalutazione.

Ha concluso per il rigetto della domanda per
inammissibilità e infondatezza della stessa con
vittoria delle spese.

Alla udienza pubblica del 22 maggio 2024 l'avv. Botta
insiste per il rigetto.

La causa è passata in decisione data lettura del
dispositivo all'esito della camera di consiglio
consegnato in segreteria.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento, in quanto i
profili di illegittimità costituzionale prospettati
dalla ricorrente risultano manifestamente infondati,
alla luce della consolidata giurisprudenza
costituzionale la quale ha più volte ribadito
l'importanza della perequazione automatica delle
pensioni, in quanto rappresenta un meccanismo volto
a garantire nel tempo il rispetto del criterio di
adeguatezza, sancito dall'art. 38 secondo comma della
Costituzione ed il principio di sufficienza della

retribuzione, di cui all'art. 36 della Costituzione, principio applicato per costante giurisprudenza anche ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (ex plurimis Corte Cost. sent. 70/2015, par. 8).

2. Come è noto, l'adeguamento delle pensioni è stato realizzato dal legislatore mediante gli istituti della riliquidazione e della perequazione automatica.

Il primo istituto consiste nell'adeguamento dei trattamenti in quiescenza in modo da assicurare l'adeguamento alle retribuzioni spettanti al personale in servizio di grado corrispondente a quello a riposo; il secondo coincide con l'istituto previsto dalla L. 177/1976 che ha introdotto un sistema perequativo di tipo permanente mediante la predisposizione dei criteri di determinazione annuale dell'indice di incremento dei valori stipendiali da applicare sui trattamenti di quiescenza. Il sistema di perequazione automatica delle pensioni è stato corretto mediante assunzione dell'indice di rivalutazione utilizzato per le pensioni INPS nel quale l'incremento delle retribuzioni veniva depurato della svalutazione monetaria.

Con l'art. 11 del d. lgs 503 del 1992 il legislatore ha confermato il solo adeguamento correlato al costo della vita con il meccanismo ad oggi vigente.

Con l'art. 59 comma 13 della legge 449 del 1997 si prevedono restrizioni rispetto al superamento del c. d. tetto perequativo che esclude l'aumento per le prestazioni previdenziali superiori a cinque volte al minimo INPS.

Con l'art. 34 della legge n.448 del 1998 il meccanismo di perequazione introdotto si applica in funzione dell'importo complessivo della pensione anche nel caso in cui il beneficiario percepisca più trattamenti pensionistici.

L'art. 69 della legge n. 388 del 2000 prevede che l'indice di rivalutazione si applica integralmente solo nei confronti di beneficiari di trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 3 volte il minimo INPS; nella misura del 90% per le fasce comprese tra 3 e 5 volte il minimo INPS e nella misura del 75% per quelle di importo superiore.

La natura precettiva di tale disciplina è stata rivisitata dalla successiva legislazione e giurisprudenza, sicchè il meccanismo perequativo per il triennio 2019-2021 è regolato dall'art. 1 comma

260 della legge n.145/2018 e a seguire dall'art. 1, comma 477 legge n.160/2019. Tale meccanismo perequativo è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza 9 novembre 2020 n. 234. La Corte ha infatti considerato legittimo il raffreddamento della perequazione posto dall'art. 1 comma 260 della legge 145 del 2018 richiamando la libertà del legislatore: "di adottare misure, come quella denunciata, di concorso solidaristico al finanziamento di un riassetto progressivo delle pensioni di anzianità, onde riequilibrare il sistema a costo invariato", prendendo atto che la norma è stata modificata dall'art. 1 comma 477 della legge n.160 del 2019 con esclusivo riguardo ai trattamenti superiori a tre volte il minimo e pari o inferiori a quattro volte, i quali, nel biennio 2020-2021, sono stati ammessi alla rivalutazione integrale, nella misura del 90% per le fasce comprese tra 4 e 5 volte e nella misura del 75% per quelle di importo superiore. con applicazione. Le successive disposizioni contenute nei commi 309 e 310 dell'art. 1 della legge 197/2022, censurate dalla ricorrente, hanno inteso contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli

anni 2022 e 2023, riconoscendo un incremento percentuale a favore delle pensioni più basse, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1 co. 310), oltre a riconoscere l'integrale rivalutazione delle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo.

La relazione tecnica al disegno della legge di bilancio 2023, a pagina 74, ribadisce la stretta correlazione tra il comma 309 ed il comma 310, evidenziando che le maggiori economie strutturali conseguite dalle disposizioni di cui al comma 309 si giustificano e si rendono necessarie in quanto "concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, nel rispetto di un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l'adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico, tenuto conto sia di quanto previsto dal comma in esame e sia di quanto previsto dal comma 310".

3. Nel quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato emerge quindi l'assenza nel vigente ordinamento giuridico previdenziale di una norma da cui possa enuclearsi un principio che imponga di adeguare in modo automatico e continuativo le pensioni dei dipendenti statali alle retribuzioni dei pari grado in servizio attivo, dal momento che non risultano compatibili le rispettive situazioni giuridiche. Di contro, esiste l'istituto positivo della "perequazione automatica" della pensione alla dinamica salariale disciplinato dalla L.177/1976, e normativa successiva, in applicazione dell'art. 36 Costituzione, mentre non altrettanto può dirsi per la "riliquidazione automatica" generalizzata il cui principio non è presente in termini cogenti nell'ordinamento costituzionale né in quello ordinario.

Difatti, la Corte costituzionale ha sì affrontato il problema della perequazione pensionistica, ma lo ha esaminato solo con riferimento ai rischi derivanti sul potere d'acquisto della pensione dall'aumento del costo della vita e senza in alcun modo stabilire il diritto alla perequazione in termini di "aggancio" della pensione ai futuri miglioramenti del personale

in servizio (cfr. Sentenza C. Cost. N. 70/2015; n. 173/2016; sent. N. 66/2019 /A)).

In definitiva, va quindi affermato che nell'ordinamento giuridico vigente manca un principio che renda cogente la cosiddetta " riliquidazione automatica" delle pensioni con aggancio alla dinamica salariale dei dipendenti di pari grado in attività di servizio e che tale assetto risulta non incompatibile con i principi costituzionali consacrati negli artt. 3 e 36 Cost., dovendosi rimettere alla volontà del legislatore la previsione di periodici interventi perequativi (es. L.312/1980, DPR n.432/1981, art. 38 L.448/2001).

4. Sotto altro profilo, la natura endoprevidenziale delle disposizioni di cui ai commi 309 e 310 esclude la possibilità di qualificare la riduzione dei coefficienti di rivalutazione come misura avente natura tributaria, atteso che il mero raffreddamento del meccanismo perequativo non dà luogo ad una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio e destinata a reperire risorse per l'erario, come è tipico delle misure di natura tributaria, nè prevedono una decurtazione o un

prelievo a carico del titolare del trattamento pensionistico (Corte costituzionale sentenze n. 70/2015, par. 4, n. 234/2020 par. 16) (cfr. Corte conti ,Sez. FVG n. 11/2024), escludendo una violazione degli artt. 3 e 53 Cost..

5. Infine, il comma 309 della legge 197/2022 delinea un sistema graduale di raffreddamento della rivalutazione, senza escludere alcuno scaglione dal meccanismo perequativo, ivi compresi i trattamenti di importo più elevato, mentre la giurisprudenza costituzionale ha riferito, nei propri precedenti, tale limite, alle sole ipotesi di totale esclusione del beneficio della rivalutazione (in particolare, Corte costituzionale sentenza n. 316/2010; in senso conforme, da ultimo, la sentenza n. 234/2020).

6. Per le considerazioni dinanzi svolte, assorbite le eccezioni di parte resistente, vanno esclusi i profili di illegittimità prospettati dalla ricorrente, peraltro in forma del tutto generica, avverso la norma da applicarsi nel caso di specie (commi 309 e 310) .

7. Tenuto conto della novità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il
Lazio, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando, rigetta il ricorso e compensa
interamente le spese del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
22 maggio 2024

IL GUP

Anna Bombino

F.to Digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA